

DIREZIONE GENERALE

REPERTORIO

ANNO	NUMERO
2020	68

**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

X	ORIGINALE
	COPIA

NUMERO 68 DATA DI ADOZIONE 08/07/2020

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 15 DEL D.LGS. N. 75/2017 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 143/2019: REVOCA.

Estensore	Antonella Di Nicola
Responsabile del Procedimento	Antonella Di Nicola
Dirigente	Marco Cacciagrano

IL DIRETTORE GENERALE

VISTE:

- La Legge Regionale n. 64/98 istitutiva dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente – ARTA Abruzzo – così come modificata dalla L.R. 27/2010;
- la D.G.R. n. 2532 del 1° dicembre 1999 con la quale è stata costituita l’Agenzia con sede legale in Pescara;
- la D.G.R. n. 636/2012 e successiva deliberazione n. 689/2013 con cui è stato approvato dalla Regione Abruzzo il Regolamento Generale dell’A.R.T.A. Abruzzo, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 36 del 21.02.2013;
- la Legge n. 132/2016 “Istituzione del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente e disciplina dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale”;

PREMESSO CHE:

- *questa Agenzia con propria deliberazione n. 125/2017, integrata con delibera n.21/2018, ha approvato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale ARTA 2017/2019, successivamente autorizzato dalla Regione Abruzzo con Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 16/07/18;*
- *con successiva deliberazione del Direttore Generale n.139/2018 è stato disposto l’avvio delle procedure di reclutamento del personale in base al Piano del fabbisogno di personale ARTA 2017/2019;*

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 06.12.2019 con la quale è stata indetta una procedura di selezione interna per la progressione verticale tra le aree, ex art. 22, comma 15 del D.Lgs. 75/2017 per n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale Cat. “D” – livello economico iniziale da assegnare al Distretto Provinciale di Pescara ed approvato il relativo schema di avviso per la detta selezione interna;

ACCERTATO CHE:

- l’avviso di selezione interna è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia – Sezione bandi e Concorsi per la durata di 15 giorni dal 9 al 24 dicembre 2019;
- la procedura di selezione non si è conclusa in quanto, ad oggi, sono ancora in corso di svolgimento le attività di valutazione delle istanze dei candidati per l’ammissione;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 258 del 12.05.2020 l’Avv. Maurizio Dionisio è stato nominato Direttore Generale dell’ARTA Abruzzo;
- in data 14.05.2020 è stato sottoscritto il contratto tra la Regione Abruzzo e l’Avv. Maurizio Dionisio per l’incarico di Direttore Generale di ARTA Abruzzo;

DATO ATTO CHE:



- la Direzione Generale di ARTA Abruzzo sta ponendo in essere le attività per una rimodulazione degli obiettivi e delle performance assegnate alle direzioni delle strutture dell’Agenzia;
- è in corso una valutazione per una riorganizzazione delle strutture operative dell’Agenzia allo scopo di rispondere adeguatamente alle numerose ulteriori attività attribuite alle Agenzie ambientali e quindi anche all’ARTA Abruzzo dalla legge n. 132/2016 di servizi in materia ambientale, di tutela e protezione del territorio, di prevenzione sanitaria e tutela della salute pubblica;
- è in corso di redazione il nuovo Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020 – 2022 in coerenza con la rimodulazione della pianificazione delle attività e delle performance;

ATTESO che il D. Lgs. n. 165/2001 all'art. 6 "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale" comma 2 prevede che “...allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter”;

RITENUTO, pertanto, di dover rideterminare, a fronte dell'effettivo fabbisogno quantitativo e qualitativo di personale, al sopraggiungere di tali nuove esigenze, la programmazione del fabbisogno e, revocare la procedura di selezione interna, ancora *in itinere*, relativa alla progressione verticale tra le aree, ex art. 22, comma 15 del D.Lgs. 75/2017 per n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale categoria D – livello economico iniziale da assegnare al Distretto Provinciale di Pescara;

ATTESO che la possibilità di revoca di un bando di concorso pubblico rientra nell’ambito dei poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso quando, per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, non si rende più necessaria la copertura del posto messo a concorso;

RICHIAMATO, in tale materia, il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale “la pubblica amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all’uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell’iter concorsuale rendendone evidente l’inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compreso il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall’art. 13 – comma 1 – della Legge 241 del 1990 (Cons. Stato, Sez. III, Sent. n. 4554/2011)”; “la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità,



vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento" (T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent. 23-09-2015, n. 2292);

DATO ATTO *che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela (Cons. di Stato, Sez. VI, Parere n. 4756/2002). Ed ancora "il provvedimento di revoca deve essere "adeguatamente motivato" solo quando incide su posizioni precedentemente acquisite dal privato" (Cons. di Stato, Sez. V, Sent. n. 282/2012 e Sez. I, Sent. n. 2932/2013);*

RICHIAMATA *la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e in particolare l'art. 21-quinquies titolato "revoca del provvedimento";*

CONSIDERATO *che, secondo costante giurisprudenza, in ipotesi di revoca del concorso "al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'art. 21 – quinquies della Legge 241/1990 in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole tra i quali non rientra il bando di concorso" (Tar Puglia, Sent. n. 1437/2016; Cons. di Stato, Sent. n. 2838/2013; Tar Lazio Roma, Sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, Sent. n. 1646/2012);*

CONSIDERATO *che l'Agenzia ha accertato, in via preliminare, la sussistenza di un interesse pubblico all'annullamento dell'atto e che detto interesse prevale rispetto a quello della conservazione dello stesso, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;*

RICHIAMATO *il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale in caso di annullamento o revoca di un bando di concorso, stante la natura di atto amministrativo generale dello stesso, non è nemmeno richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, comma 1, L. 241/1990 (Consiglio di Stato, Sezione III, sent. num. 4554 del 01.08.2011);*

VISTO *il parere favorevole di regolarità amministrativa reso dal Direttore Amministrativo;*

VISTO *il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Direttore Tecnico f.f.;*

DELIBERA

Per tutto quanto premesso in narrativa

1. **di disporre** la revoca ex art. 21 – quinquies, comma 1 della Legge 241/1990 della procedura di selezione interna, ancora *in itinere*, relativa alla progressione verticale tra



le aree, ex art. 22, comma 15 del D.Lgs. 75/2017 per n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale categoria D – livello economico iniziale da assegnare al Distretto Provinciale di Pescara indetta con deliberazione del Direttore Generale di Arta Abruzzo n. 143 del 06.12.2019;

2. **di disporre** che la revoca della procedura di selezione interna *de qua* venga resa nota mediante pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio on line e sul sito web di Arta Abruzzo, Sezione Concorsi, sul link relativo all'Avviso;
3. **di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile.

Data, 08/07/2020

Il Direttore Generale

DIONISIO MAURIZIO / ArubaPEC S.p.A.

